



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI  
DI NAPOLI

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI N.

150 RELATIVO ALLA SEDUTA AMMINISTRATIVA DEL 12 MAGGIO 2026

(omissis)

Ordine degli Avvocati di Napoli  
Anno/N. Prot. : 2026 / 005624  
Data prot. : 21/05/2026  
DOCUMENTO IN USCITA  
Cod. classif. : 02

**Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli,**

visto l'art. 1, commi 82-101 della Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025), entrata in vigore il 01/01/2026, che ha introdotto la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 (cd. "**Rottamazione-quinquies**");

**rilevato** che il tenore letterale del comma 82 della citata norma limita l'applicazione della sanatoria fiscale ai soli debiti derivanti dall'omesso versamento di imposte e di contributi previdenziali dovuti all'**Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)**, escludendo difatti i contributi previdenziali dovuti dai liberi professionisti iscritti alle Casse professionali autonome;

**considerato** che la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense affida stabilmente la riscossione coattiva dei propri crediti contributivi (soggettivi, integrativi, maternità) all'**Agenzia delle Entrate-Riscossione (ADER)** mediante iscrizione a ruolo ed emissione di cartelle di pagamento (in forza della convenzione del settembre 2012 con Equitalia e del Protocollo d'Intesa con ADER del dicembre 2015) e che consente altresì il pagamento dei contributi tramite modello F24 per favorire la compensazione con crediti d'imposta;

**ritenuto** che l'equivalenza dei sistemi di riscossione evidenzia una palese identità di ratio tra la contribuzione INPS e quella Forense, e che l'esclusione di quest'ultima dalla misura di "pace fiscale" operi una ingiustificata e grave **disparità di trattamento** nonché una evidente discriminazione in violazione dell'**art. 3 della Costituzione** e dell'art. 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (CDFUE);

**richiamata** la giurisprudenza di legittimità, e in particolare la Sentenza della Corte di Cassazione n. 24043 del 6.9.2024, la quale ha chiarito che alla Cassa Forense (ente privatizzato ex d.lgs. 509/1994, ma deputato a una funzione pubblica previdenziale) si applicano indistintamente le norme di riassetto e razionalizzazione del sistema di riscossione a mezzo ruolo, in quanto l'annullamento o la definizione agevolata del ruolo attiene alla procedura di esazione e alla rimozione dell'ingente arretrato e non all'estinzione del diritto di credito sottostante, garantendo il pieno rispetto del principio costituzionale di ragionevolezza;

**sottolineato** che il legislatore, in occasione della precedente definizione agevolata (cd. "**Rottamazione-querter**" ex art. 1, commi 231-252, L. 197/2022), aveva legittimamente incluso nel perimetro applicativo anche i crediti delle Casse professionali private gestrici di forme obbligatorie di previdenza, consentendo a Cassa Forense di aderirvi con delibera del Comitato dei Delegati del 27 gennaio 2023, con la conseguenza che



## CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI

l'attuale formulazione della "Rottamazione-quinquies" introduce un ulteriore profilo di discriminazione rispetto ai professionisti che hanno potuto beneficiare della precedente sanatoria;

**evidenziata** la sussistenza del *fumus boni iuris* e del gravissimo *periculum in mora*, determinato dall'imminente scadenza fissata per la presentazione delle domande di definizione agevolata, che penalizza ingiustamente gli iscritti a questo Ordine rispetto alla platea dei lavoratori dipendenti e autonomi iscritti alla Gestione Separata INPS;

delibera

**di contestare fermamente** l'impianto normativo dell'art. 1, comma 82, della Legge n. 199/2025 nella parte in cui discrimina la categoria dei Liberi Professionisti Avvocati, precludendo a Cassa Forense finanche la facoltà di deliberare l'autonoma adesione alla misura della cd. "Rottamazione-quinquies".

**di richiedere con urgenza** alle istituzioni politiche nazionali (Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) e al Parlamento un **intervento legislativo correttivo o d'urgenza** volto a estendere il perimetro normativo della definizione agevolata ai contributi previdenziali delle Casse professionali private, ovvero a consentire l'esercizio dell'autonomia deliberativa degli Enti medesimi, in analogia a quanto previsto dalla precedente Legge n. 197/2022.

*Disporre la immediata esecutività e manda alla Segreteria per la pubblicazione sul sito istituzionale e la trasmissione della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai Presidenti del Senato e della Camera, a Cassa Forense, al CNF ed all'OCF.*

(omissis)

**Il Consigliere Segretario**

**Avv. Antonio Valentino**

Per copia conforme all'originale.

Napoli, 21 maggio 2026

**Il Presidente**

**Avv. Carmine Foreste**

**Il Consigliere Segretario**

**Avv. Antonio Valentino**